

BGE 31 I 324

Bundesgericht (BGE), 1903-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_I_324

FR: ATF 31 I 324

IT: DTF 31 I 324

Volltext

B. Enl\$cheidungen der Schuldbetreibungs- eontratto d'affitto eonchiuso colla signora Varenna-Muralto il 2 settembre 1903. Oio stante, non e possibile di ammettere ehe la rieorrente non avesse la detenzione 0, quanto meno, la eodetenzione dei mobili ehe si trovavano neH' appartamento da essa oceu- pato. L'art. 107 della LEF non era quindi applicabile e l'in- vito a farsi attore in giudizio doveva di eonseguenza essere diretto al ereditore, eonformemente all' art. 109. In questo senso devesi quindi ammettere il rieorso. Per questi motivi, Ia Oamera Eseeuzioni e fallimenti pronunea : 11 rieorso e ammesso in quanto e diretto eontro il provve- dimento dell' Uffieio implicante l'applicazione dell' art. 107 LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere l'annulla- zione deI sequestro 28/29 ottobre 1904. 57. Sentenza. dell' 11 a.p.rile 1905 nella causa Chia.ttone. Inscrizione all' inventario di una massa da liquidare, di uu ente preteso da un terzo (i. c. di una polizza d'assicUl'azione). Effetti dell' iscrizione. Art. 242 LEF. 1. Il 29 novembre 1899 i eoniugi Antonio ed Alke Chiat- tone, in Lugano, stipulavano eolla Soeietä di assieurazione « La Suisse » di Losanna, un eontratto a tenore deI quale questa societä. si obbligava, mediante un premio annuale di 1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assieui- rati, se aneora in vita il 27 novembre 1916, una somma di 30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno 0 l'altro avesse eessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al eoniuge sopravvivente, a taecitazione di ogni impegno riaul- tante dal eontratto e restando annullato l'obbligo a pagamento di premi ulteriori. Antonio Chiattone moriva aleuni anni dopo e Ia di lui ere- ditä. essendo stata ripudiata, l' Amministrazione deI fallimento und Konkurskammer. Ne 57. 325 ~ns~riveva Ia polizza di eui sopra fra gli attivi dell'inventario, mtimando alla soeietä "La Suisse» di non eseguire il paga- mento in altrui manL In segnito di eio, Ia vedova signora Allee Chiattone rieor- reva il 10 ottobre 1904 all' autoritä. di sorveglianza, doman- dando ehe la polizza fosse eliminata dall' inventario, come 4>ggetto di sua proprietä. ed in suo püssesso. n r~eorso fu respinto dall' Autoritä. superiore eantonale, essenzlaJmente pel motivo, ehe l'inventario di una sostanza eaduta in fallimento, essendo un atto puramente interno ehe laseia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualità. per insorgere eontro il fatto ehe un oggetto determinato e stato portato sull' inventario. 2. E eontro questa deecisione ehe la signora Chiattone ri- eorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue eonclnsioni davanti le istanze eantonali ed allegando in appog- gio delle medesime : La polizza in questione non poteva eessere portata all' attivo dell' inventario dal momento ehe non appartiene aHa massa e ehe non si trova in suo possesso. E un errore di affermare ehe l'inventario e un atto- puramente in terno ehe laseia in- tatti i diritti dei terzi. Cio puo essere giusto, quando si trat ta di beni ehe sono in possesso della massa, giaeehe allora chi vorrä. rivendiearli, dovrä. in ogni easo farsi attore. Ma altra e la posizione nel easo attuale. La polizza non era in possesso della massa, ma della societä. «La Suisse ", aHa quale era stata data in pegno. D'altra parte, dopo ehe la polizza venne inseritta aH' inventario, la rieorrente, per salvaguardare i suoi diritti, si trovo neH'

obbligazione di rivendicarne la proprietà sinché l'Ufficio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni per adire i tribunali. L'inserzione all'inventario ha avuto quindi per conseguenza di far attribuire alla riorrente la parte di attrice, quantunque la polizza stessa non sia mai stata in possesso della massa. In tali circostanze è impossibile di considerare l'inserzione come un semplice atto di natura interna che non lede i diritti dei terzi. B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- In diritto: Come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare a più riprese, segnatamente nel ricorso Thoma e consorti, con sentenza 14 gennaio 1902*, l'inventario di una massa da liquidare è un semplice atto di amministrazione interna che non ha altro scopo, se non quello di enumerare e valutare i beni ed i diritti patrimoniali che appartengano, e che l'Ufficio reputa appartenere alla massa. Esso può e deve necessariamente portare all'attivo anche i beni che si trovano in possesso di terzi, qualora l'Amministrazione del fallimento erede che siano proprietà della massa. Ma va da sé che questa inserzione lascia assolutamente intatti i diritti dei terzi, tanto riguardo al diritto materiale, come alla situazione di procedura. La riorrente afferma a torto il contrario, pretendendo che l'inserzione all'inventario mette a colui che intende rivendere la proprietà dell'ente inserito nella necessità di costituirsi attore, qualora il suo diritto non venga riconosciuto dalla massa (art. 242). Il terzo non ha obbligo né motivo di rivendere un ente che egli stima di sua proprietà, se non in quanto si trovi in possesso della massa. Se è in suo possesso, tocca alla massa, qualora voglia rivendere, di costituirsi attrice. Né può essere questione in tal caso dell'art. 242 della legge federale giacché esso non contempla, secondo il suo tenore letterale, che il caso in cui la massa contesti una rivendicazione tendente ad ottenere la restituzione di un oggetto che deve quindi necessariamente trovarsi in suo possesso, non potendosi restituire se non ciò che si possiede. Anche fatta astrazione da questo riflesso, è evidente, già a norma dei principi generali, che una domanda di rivendicazione non può essere intentata se non contro il possessore e che l'obbligo di farsi attore incombe naturalmente a colui che non possiede. Ciò posto, l'inserzione all'inventario di un ente preteso da un terzo non potrebbe portare pregiudizio alla posizione di procedura occupata da quest'ultimo, che qualora essa implichi un riconoscimento di possesso in favore della massa, il che non è. Come fu già osservato, l'inserzione significa semplicemente che la massa pretende che l'oggetto inserito le appartiene; la questione del possesso rimane riservata, ogni volta controversia relativa. (Ved. la sentenza già sopra citata, nonché la sentenza 8 ottobre 1898 nel ricorso Häuptli *.) Se pertanto la riorrente erede che la massa non ha il possesso della polizza in questione, essa deve salvaguardare i propri diritti per ciò che riguarda la sua posizione procedurale, non domandando l'eliminazione della polizza dall'inventario, ma ricorrendo contro il provvedimento che la obbliga a costituirsi attrice, in applicazione erronea del disposto dell'art. 242. Il ricorso deve di conseguenza respingersi, quantunque possa parere inspiegabile, che l'Amministrazione del fallimento insista per l'inserzione all'inventario di un ente, che è evidentemente di esclusiva spettanza dell'attrice. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso della signora Alie Chiattonne è respinto. Art. 229 Abs. 2 SchKG: Alimente im Konkurse. - Stellung der SchuldJetteilJungs- und Konkurskammer. I. 11m 22. 10. 1904 geriet 'oie aUß 11bolff unb Eugen Stauffmann (gefertel)enbe StoUeftitlgefeUfc9aft \$tlluftmann & Cie. in, reonfur.ß unb am 26. 3annar 1905 wurde aun) über ben @e. feUfc9after 11bolff, Raufmann oer \$tonfur.ß eröffnet. ~te & l)efratt beßfelben, bie l)eutige l)llefurrentn q\$lluline .ltaufmlnn, 6el)lltq)tete, * Rac. off., XXIV, 1, No 136, p. 711 e seg. - Ed. spec., I, No 70, p. 295 e seg. (Anm. d. Red. f. Publ.)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.